

STATUTO

**PLUSERVICE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATERA MT PIAZZA TRE TORRI 9

Numero REA: MT - 81964

Codice fiscale: 01223150770

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-05-2011 - Statuto completo	2
--	---



NOTAIO
Nicola Grassano

Allegato "A" al n. 16518 di Raccolta.

STATUTO

della

"PLUSERVICE - Società Cooperativa Sociale - ONLUS"

*** * * * ***

Art.1) - Costituzione

E' costituita una cooperativa sociale denominata **"PLUSERVICE - Società Cooperativa Sociale - ONLUS"**.

Art.2) - Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art.3) - Sede

3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Matera all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 3.1, con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato sub.3.1..

3.4 Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

3.5 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art.4) - Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai n.ri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art.2484 c.c. nonché per la perdita del capitale sociale.

Art.5) - Oggetto

5.1 La società è retta con i principi della prevalenza e della mutualità ai sensi del codice civile e delle altre leggi sulla cooperazione e, senza scopo di lucro, si propone di far partecipare i soci ai benefici della cooperazione procurando loro lavoro alle migliori condizioni.

La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività imprenditoriali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; con l'intesa che tali attività saranno concretamente esercitate solo se e quando la compagine sociale risultasse composta da soggetti che, per numero e per qualità psico-fisiche, fossero in possesso dei requisiti di legge come prefissati dall'art.4 della legge 8 novembre 1991 n.381 e successive disposizioni;

	a) per quanto riguarda i servizi di cui al punto a), la società si	
	propone di promuovere, organizzare e gestire:	
	Area minori, adolescenti e giovani:	
	- asili nido e strutture similari;	
	- comunità alloggio per minori e giovani in difficoltà;	
	- centri di pronto intervento;	
	- servizi di vacanza per minori;	
	- centri ricreativi diurni;	
	- centri di aggregazione giovanile;	
	- attività educativa di strada;	
	- consultori familiari e per l'affido;	
	- servizi residenziali per minori;	
	- centri di ascolto e counseling come relazione di aiuto e di orienta-	
	mento scolastico;	
	- ogni genere di servizio culturale, di animazione e ricreativo per i	
	giovani;	
	Area anziani:	
	- cure domiciliari per anziani;	
	- servizio di assistenza domiciliare per anziani;	
	- assistenza domiciliare infermieristica;	
	- gestione di residenza socio assistenziale;	
	- reparti protetti di residenza socio assistenziale;	
	- centri diurni integrati;	
	- servizi di assistenza notturna;	
	- servizi di riabilitazione anche domiciliare;	

	- ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo ed edu-	
	cativo per gli anziani;	
	- servizio di consulenza e segreteria per anziani;	
	Area disabili:	
	- centri socio educativi per disabili;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati	
	tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture di	
	accoglienza;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali en-	
	tro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'at-	
	tenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;	
	- servizi per l'integrazione sociale dei disabili;	
	- interventi di sostegno alla famiglia dei disabili;	
	Area nuove povertà ed emarginazione sociale:	
	- prevenzione, cura, riabilitazione, prestazioni sul territorio, colloca-	
	mento presso ambienti protetti, pronto intervento, coordinamento fra	
	enti, aspetti culturali;	
	- vicinanza, condivisione, ascolto, orientamento, educazione, soste-	
	gno psicologico;	
	- centri di ascolto;	
	- coordinamento fra operatori, volontari, specialisti, gruppi, enti;	
	- comunità di accoglienza residenziale per soggetti in situazione di	
	povertà nonché extracomunitari;	
	- centri diurni di prima accoglienza e similari;	
	Area formazione del personale	

	dei servizi socio - sanitari ed educativi:	
	- percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali;	
	- aggiornamento professionale degli operatori dei servizi;	
	- interventi di supervisione dei piani socio assistenziali;	
	- supervisione e coordinamento di progetti per servizi socio assisten-	
	ziali educativi;	
	- formazione per gli adulti ed il volontariato.	
	Per quanto riguarda le attività di cui al punto b), si precisa	
	che le attività di impresa in oggetto saranno svolte in funzione di un	
	più efficace perseguimento delle finalità di cui al punto a), mirando a	
	conseguire l'inserimento dei soggetti recuperati, o recuperabili, nelle	
	attività di impresa.	
	Si precisa, inoltre, che, nonostante il collegamento funzionale tra le	
	attività di tipo a) e di tipo b) l'organizzazione cooperativa sarà impo-	
	stata nel senso di garantire - sia in termini amministrativi che conta-	
	bili - una netta separazione delle gestioni relative alle attività eserci-	
	tate.	
	Tanto precisato, le attività di impresa in oggetto sono le seguenti:	
	- gestione di nettezza urbana, intesa come raccolta, trasporto e	
	smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle aree pubbliche e private, ivi	
	comprese le spiagge e la rete stradale e dei fabbricati a qualunque ti-	
	po adibiti;	
	- servizi di raccolta, trasporto, cernita e smaltimento di rifiuti specia-	
	li, tossico - nocivi e pericolosi;	
	- autotrasporto di rifiuti solidi urbani, carico e scarico di liquami o li-	

	quami di spurgo;	
	- servizi inerenti la gestione dei rifiuti e delle materie prime seconda-	
	rie, comprendenti gli studi di fattibilità, la definizione dei progetti di	
	intervento, la sensibilizzazione della popolazione, la raccolta differen-	
	ziata porta a porta, la raccolta degli ingombranti, la gestione di isole	
	ecologiche, dei centri di selezione, dei centri di compostaggio e delle	
	discariche, i progetti innovativi per l'utilizzo alternativo delle materie	
	prime secondarie (residui);	
	- il commercio e la intermediazione di rifiuti e gestione in proprio e	
	conto terzi di impianti per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti soli-	
	di urbani e speciali quali carta, metalli, plastiche, organico, tessile, le-	
	gno, vetro e simili;	
	- attività di bonifica del territorio, di consolidamenti, di forestazioni e	
	riforestazioni, di laghi artificiali;	
	- depurazione e trattamento delle acque;	
	- sgombero di materiali di scarto, compresi quelli ferrosi e non ferro-	
	si, mediante utilizzo di attrezzature e di macchinari idonei;	
	- vigilanza ecologica - ambientale;	
	- attività di manutenzione del verde pubblico e/o privato;	
	- commercio all'ingrosso ed al dettaglio di piante, fiori, sementi, arti-	
	coli mobili ed attrezzi da giardino, manuali, libri ed opuscoli in mate-	
	ria di giardinaggio;	
	- servizio di pulizia ambientale ad Enti pubblici e privati;	
	- lavori di pulizia, sanificazione, disinfezione, derattizzazione e disin-	
	fezione ed attività ad essi accessorie da eseguire presso Enti pubblici	

	e privati, presso soggetti privati sia mediante contratti di appalto che	
	in altra forma;	
	- commercio, sia al dettaglio che all'ingrosso, di qualsiasi prodotto e	
	materiale per la pulizia,	
	- laboratori di lavanderia e stireria industriale, noleggio, lavaggio, ri-	
	pristino, stiratura e confezionamento di biancheria e prodotti tessili in	
	genere;	
	- esercizi aperti al pubblico di lavasecco e stireria;	
	- gestione centri di cottura e mense ad Enti pubblici e privati (catte-	
	ring e simili);	
	- costruzione gestione ed impianto di ristoranti, mense, spacci azien-	
	dali, self - services, tavole calde e pubblici esercizi di vendita di gene-	
	ri alimentari;	
	- commercio e distribuzione di generi alimentari, di bevande anche	
	alcoliche, e di altri materiali prodotti ed attrezzature connessi all'e-	
	servizio delle attività predette e ciò sia in proprio che per conto terzi;	
	- produzione, preparazione e distribuzione di cibi, bevande e pasti,	
	anche preconfezionati;	
	- gestione impianti sportivi;	
	- la prestazione di servizi di operatori di sala ed addetti ai servizi di	
	tutela e sorveglianza;	
	- la gestione dei servizi di autisti ed hostess;	
	- la gestione di servizi condominiali;	
	- l'organizzazione di corsi di formazione, seminari e delle iniziative u-	
	tili alla qualificazione del personale;	

	- la cura e manutenzione di impianti sportivi pubblici e privati, ivi	
	compresa la gestione degli stessi;	
	- la realizzazione e la partecipazione ad iniziative promozionali e pro-	
	pagandistiche di ambito locale, nazionale ed estero;	
	- lavori edili di costruzioni e manutenzioni di immobili;	
	- noleggio di attrezzature varie, attrezzature industriali specifiche, a-	
	gricole ed autoveicoli;	
	- servizio di noleggio con conducente e taxi;	
	- attività di autotrasporto conto proprio e conto terzi;	
	- organizzazione di fiere, convegni, eventi culturali, musicali e sporti-	
	vi;	
	- servizi di trasloco e facchinaggio;	
	- attività di installazione e manutenzione di impianti idraulici di ri-	
	scaldamento e condizionamento, di impianti elettrici civili ed indu-	
	striali, fotovoltaici, impianti TV, telefonici e di allarme e videosorve-	
	glianza;	
	- attività di falegnameria;	
	- attività di fabbro;	
	- attività di officina meccanica, gommista, elettrauto e carrozzeria,	
	soccorso stradale, lavaggio autoveicoli;	
	- attività di vigilanza armata e non armata;	
	- gestione di parcheggi pubblici e privati;	
	- servizi di portierato.	
	La cooperativa organizzando le strutture ed attrezzando locali, stipu-	
	lando convenzioni con enti pubblici e privati, fornirà servizi sociali e	

	medici a favore di minori, inabili, anziani, tossicodipendenti, persone	
	svantaggiate e di turismo sociale con i servizi connessi.	
	La società può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio	
	dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale così	
	tra l'altro:	
	- compiere operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed im-	
	mobiliari;	
	- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di cre-	
	dito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie	
	reali e personali;	
	- partecipare a consorzi di cooperative;	
	- assumere interessenze e partecipazione sotto qualsiasi forma	
	in imprese specie se svolgono attività analoghe o accessorie all'atti-	
	vità sociale;	
	- accedere, laddove sussistano i presupposti, a leggi agevolati-	
	ve e a qualsiasi altra fonte di intervento pubblico in tema di coopera-	
	zione;	
	- stipulare convenzioni ai sensi degli art. 11 e 12 della legge n.	
	68/99 per l'inserimento temporaneo dei disabili;	
	- partecipare a gare di appalto.	
	La società, al fine di rendere più efficace la propria azione, su delibe-	
	razione dell'assemblea dei soci, potrà consociarsi con altre cooperati-	
	ve, aderire a consorzi di cooperative ovvero a una delle associazioni	
	di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo.	
	La società può avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 602/1970.	

	La società, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà ricorrere a forme di collaborazione con altri enti che perseguano istituzionalmente gli stessi scopi.	
	La società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalla normativa vigente o futura.	
	La cooperativa può aderire alle associazioni nazionali di categoria ed alle relative associazioni provinciali ed altri organismi economici e/o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro e di servizio.	
	5.2 La Cooperativa tra l'altro, può:	
	a) - stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine della gestione di corsi, masters e seminari di formazione; aderire ad associazioni ed enti locali, nazionali ed internazionali nell'interesse dello svolgimento degli scopi sociali di cui ai punti precedenti, richiedere finanziamenti e contributi da Enti Pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione;	
	b) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione aziendale, nonché promuovere programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e l'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	5.3 Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate	

	all'associazionismo cooperativo.	
	La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in so-	
	cietà diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi	
	oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e	
	altre garanzie in genere, anche reali.	
	La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate ser-	
	vizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e	
	di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finan-	
	ziarie, effettuare versamenti sotto qualsiasi forma quali versamenti in	
	conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla	
	restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e fi-	
	nanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza	
	bancaria in materia.	
	5.4 In ogni caso l'attività di partecipazione ad altre imprese e società	
	e l'attività finanziaria in genere potranno essere esercitate in via non	
	prevalente rispetto alle attività ordinarie e nel rispetto delle norme di	
	legge in materia ed in particolare di quelle di cui alla legge 197/91	
	per quanto attiene l'intervento dei mediatori abilitati.	
	Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle	
	norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di na-	
	tura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle	
	leggi in materia.	
	Le attività sociali dovranno, altresì, essere svolte nel rispetto della	
	normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o	
	Albi professionali.	

	5.5 La Cooperativa è, inoltre, facultata ad acquisire finanziamenti da	
	parte dei propri soci per il conseguimento dell'oggetto sociale, ai sen-	
	si dell'art.11 D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385 (T.U. legge in materia	
	bancaria e creditizia), e nei limiti prefissati dalla delibera C.I.C.R.	
	(Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) del 3 marzo	
	1994 e successive modifiche.	
	5.6 La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confron-	
	ti di terzi non soci.	
	Art.6) - Numero e categorie di soci	
	6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere infe-	
	riore al minimo stabilito dalla legge.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene infe-	
	riore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel ter-	
	mine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e	
	deve essere posta in liquidazione.	
	6.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche in possesso di	
	requisiti tecnici ed attitudini lavorative necessari per lo svolgimento	
	dell'attività sociale, nonché:	
	- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed e-	
	sclusivamente per fini di solidarietà.	
	- soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge	
	n.381/91.	
	Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività	
	nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.	
	6.3 Possono, altresì, acquisire la qualifica di soci sovventori esclusi-	

	vamente le persone fisiche che intendono sottoscrivere e versare	
	quote di capitale sociale al fine di partecipare, finanziariamente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali. Ai soci sovventori spetta una re-	
	munerazione maggiorata fino al 2% rispetto a quella stabilita per gli	
	altri soci per la ripartizione dell'utile.	
	6.4 Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche,	
	ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività costituenti og-	
	getto della cooperativa.	
	6.5 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in pro-	
	prio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.	
	6.6 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base	
	alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.	
	Art.7) - Soci lavoratori	
	7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la ge-	
	stione in forma associata e con la prestazione della propria attività la-	
	vorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economi-	
	che, sociali, professionali.	
	7.2 Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi ca-	
	pacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una	
	capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e	
	che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializza-	
	zione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed	
	attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.	
	7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	

	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonomia, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	Art.8) - <u>Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari</u>	
	8.1 La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.	
	8.2 I possessori degli strumenti finanziari hanno diritto di voto nelle decisioni così come precisato all'art.25 del presente statuto e, in generale, hanno i diritti amministrativi dei soci ordinari.	
	La remunerazione dei loro strumenti avverrà nella misura di un punto in più rispetto al limite previsto per i dividendi.	
	Il trasferimento degli strumenti finanziari non è sottoposto ad alcuna condizione.	
	Possono essere emesse quote nominative trasferibili a favore di soci sovventori, così come previsto dall'art.4 della legge 59/92 in relazione alla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico di cui all'art.5, punto 3, di questo statuto.	
	La cooperativa, non appena avrà adottato il programma di sviluppo pluriennale inerente iniziative per l'innovazione e l'ammodernamento	

	dell'attività aziendale, potrà emettere le azioni di partecipazione coo-	
	perativa così come regolamentate dagli articoli 5 e 6 della legge	
	59/92.	
	L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa dovrà essere	
	preceduta dalla redazione di un apposito regolamento da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea dal quale dovrà risultare:	
	- la modalità di emissione delle azioni;	
	- la quantità e l'importo delle azioni emesse;	
	- le finalità di tale emissione;	
	- l'opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa;	
	- la regolamentazione dell'assemblea speciale dei possessori delle a-	
	zioni di partecipazione cooperativa.	
	Possono, altresì, essere emessi nuovi strumenti finanziari le cui carat-	
	teristiche, in base alla riforma societaria 2003, sono liberamente de-	
	terminabili.	
	8.3 Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto	
	di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti c.c..	
	8.4 La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di di-	
	ritti di amministrazione solo a investitori qualificati.	
	Art.8/bis) - Soci volontari	
	8/bis.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella coo-	
	perativa gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	8/bis.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	8/bis.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le	

	norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad ec-	
	cezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni	
	sul mercato del lavoro e le malattie professionali.	
	8/bis.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei para-	
	metri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.	
	8/bis.5 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da ef-	
	fettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni	
	pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate	
	in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di	
	impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Art.9) - <u>Procedura di ammissione</u>	
	9.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al-	
	l'organo amministrativo contenente:	
	-) <u>se persona fisica</u> : cognome, nome, data e luogo di nascita, resi-	
	denza, codice fiscale e attività svolta;	
	-) <u>se soggetto diverso da persona fisica</u> : denominazione sociale, se-	
	de e codice fiscale;	
	-) i motivi della richiesta;	
	-) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati	
	sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei	
	rapporti con la cooperativa, nonchè allegare la deliberazione dell'or-	
	gano competente che ha deciso l'adesione.	
	Chi desidera diventare socio sovventore deve presentare una doman-	

	da, indirizzata all'organo amministrativo, che contenga le indicazioni	
	di cui sopra e che indichi il numero degli anni per i quali intende im-	
	pegnarsi nei confronti della Cooperativa.	
	La quota minima che i soci sovventori devono sottoscrivere è pari a	
	cinque volte quella prevista per i soci.	
	9.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli	
	amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di am-	
	missione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura	
	degli amministratori nel libro dei soci.	
	9.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli ammi-	
	nistratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente	
	determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta dagli amministratori.	
	9.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-	
	stratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata	
	entro sessanta giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla co-	
	municazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assem-	
	blea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non apposita-	
	mente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.	
	9.5 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ra-	
	gioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei	
	nuovi soci.	
	Art.10) - Quote	
	10.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore	

	ad Euro 200,00 (duecento/00).	
	10.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nes-	
	sun socio può possedere quote di ammontare complessivamente su-	
	periore ad Euro 100.000,00 (centomila/00).	
	10.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di	
	conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli arti-	
	coli 2545/quinquies e 2545/sexies, e con riferimento ai soci diversi	
	dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari do-	
	tati di diritti di amministrazione.	
	Art.11) - Cessione delle quote sociali	
	11.1 Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso	
	la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.	
	11.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne co-	
	municazione agli amministratori con lettera raccomandata, indican-	
	do: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquiren-	
	te, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la	
	cessione.	
	11.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria parteci-	
	pazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che	
	abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere mo-	
	tivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimen-	

to della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Art.12) - Vincoli sulle quote

12.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

12.2 Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art.13) - Recesso

13.1 Il diritto di recesso compete:

-) ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni, all'introduzione o rimozione di clausole compromissorie nel presente atto costitutivo;

-) ai soci che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;

-) ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;

-) ai soci che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

-) in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto. Il recesso non può essere parziale.

	13.2	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-
		mandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro
		sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del
		recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione
		al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-
		ne, può proporre opposizione innanzi il tribunale.
	13.3	Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale
		che per quanto riguarda quello mutualistico, dalla comunicazione del
		provvedimento di accoglimento della domanda.
	Art.14) - Esclusione del socio	
	14.1	L'esclusione del socio può aver luogo:
	-)	per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla leg-
		ge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
	-)	per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione
		alla società;
	-)	nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;
	-)	nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
	-)	nei casi previsti dell'articolo 2288 c.c., primo comma.
		Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso il socio:
	a)	che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente
		la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;
	b)	che svolga attività concorrente o in contrasto con gli interessi
		della Cooperativa.
		Ove possibile il socio deve essere invitato, a mezzo lettera raccoman-
		data, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascor-

	so un mese dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiante.	
	14.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.	
	14.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	14.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art.15) - Morte del socio	
	15.1 In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 16 che segue.	
	15.2 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.	
	In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.	
	Art.16) - Liquidazione della quota	
	16.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	16.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale).	

	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo	
	2545-quinquies, terzo comma.	
	16.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione	
	del bilancio.	
	Art 17) - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per	
	il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in	
	cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si mani-	
	festa l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso	
	questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota (o	
	per il rimborso delle azioni).	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la	
	società gli eredi del socio defunto.	
	Art.18) - Patrimonio sociale	
	18.1 Il patrimonio della società è costituito:	
	a) - dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci;	
	b) - dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;	
	c) - dai fondi per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazio-	
	ne ed il potenziamento aziendale ovvero per il finanziamento di pro-	
	grammi pluriennali di sviluppo e ammodernamento aziendale, costi-	
	tuiti dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari	
	(soci sovventori e/o azionisti di partecipazione cooperativa);	

	d) - dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme ver-	
	sate a norma del precedente art.9, punto 3;	
	e) - da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge;	
	f) - da liberalità, da contributi di enti pubblici e privati e da introiti	
	comunque pervenuti alla Cooperativa e ammessi dalla legge.	
	Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite	
	tra i soci né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.	
	Art.19) - Capitale sociale	
	19.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un	
	ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quo-	
	te del valore nominale ciascuna di Euro 200,00.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costi-	
	tutivo.	
	19.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamen-	
	to nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può	
	essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli ammini-	
	stratori.	
	19.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili	
	di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi	
	a favore della società.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una	
	polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengo-	
	no garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti	
	dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favo-	

	re della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono esse-	
	re sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corri-	
	spondente importo in danaro presso la società.	
	19.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto	
	disposto dal quinto comma dell'articolo 2464.	
	19.5 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di ol-	
	tre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare	
	l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.	
	All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo am-	
	ministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osser-	
	vazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia	
	della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede	
	della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci	
	possano prenderne visione.	
	Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di ri-	
	lievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo pre-	
	cedente.	
	Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno	
	di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In	
	manca l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revi-	
	sore devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del	
	capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.	
	Art.20) - <u>Riserva legale</u>	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a	

questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Art.21) - Riserve statutarie e volontarie

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art.22) - Divieti

22.1 E' fatto divieto alla cooperativa di:

-) di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

-) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

-) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art.23) - Esercizio sociale e bilancio

23.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

23.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art.22, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 21.1 e 21.2.

23.4 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al

	30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati	
	a ciascun socio.	
	A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è	
	rapportato ai compensi erogati ai soci e la percentuale risultante, ap-	
	plicata alla retribuzione di ciascun socio, determina il ristorno indivi-	
	duale.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea,	
	mediante:	
	- integrazioni dei compensi	
	- aumento gratuito del capitale sociale	
	- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.	
	Art.24) - Decisioni dei soci	
	24.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal-	
	la legge, dal presente atto costitutivo, nonchè sugli argomenti che u-	
	no o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un ter-	
	zo dei voto spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro ap-	
	provazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) - la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;	
	c) - la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del	
	presidente del collegio sindacale o del revisore;	
	d) - le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) - la decisione di compiere operazioni che comportano una sostan-	

	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costituti-	
	vo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	24.2 Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del punto 24.1	
	possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base	
	del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo	
	art.26.	
	24.3 Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto 24.1	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero	
	di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, devo-	
	no essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme	
	di cui al successivo art.27.	
	24.4 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i titolari	
	di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge disponga-	
	no la sospensione del diritto di voto.	
	Art.25) - Diritto di voto	
	25.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre	
	mesi nel libro dei soci.	
	25.2 Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o	
	il numero delle azioni possedute.	
	25.3 Ai soci persone giuridiche spettano più voti in relazione all'am-	
	montare della quota sottoscritta (ovvero al numero dei loro membri).	
	In particolare, a tali soci viene attribuito un voto ogni 20.000 (venti-	
	mila/00) Euro di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque.	
	25.4 I possessori di strumenti con diritto di voto in assemblea, han-	
	no diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare del loro apporto.	

	In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.	
	25.5 Agli eventuali soci sovventori sono attribuiti i seguenti voti:	
	- 1 voto per conferimento non superiore a 100 quote;	
	- 2 voti per conferimento non superiore a 200 quote;	
	- 3 voti per conferimento non superiore a 300 quote;	
	- 4 voti per conferimento non superiore a 400 quote;	
	- 5 voti per conferimento superiore a 400 quote.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non devono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Se il numero dei voti spettanti ai soci sovventori supera un terzo dei voti spettanti a tutti i soci si applica un coefficiente rettificativo tale per cui i voti dei soci sovventori risultino comunque essere pari ad un terzo dei voti assembleari.	
	<u>Art.26) - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto</u>	
	26.1 Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel precedente punto 24.3, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.	
	26.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, il socio che intende consultare gli altri soci e proporre loro una decisione,	

	formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (carta-	
	ceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta di decisione e le	
	sue ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma origi-	
	nale sia in forma digitale.	
	La consultazione degli altri soci avviene mediante trasmissione di det-	
	ta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi com-	
	presi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai	
	componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, al	
	revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori di stru-	
	menti finanziari, deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendo-	
	no esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono co-	
	municare, con le stesse modalità di trasmissione della proposta, la	
	loro volontà espressa in forma scritta, entro il termine indicato nella	
	proposta stessa; la mancanza di detta comunicazione nel termine	
	prescritto va intesa come espressione di voto contrario.	
	Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata de-	
	ve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comuni-	
	cazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati,	
	ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei pos-	
	essori di strumenti finanziari, e deve essere trascritta tempestiva-	
	mente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni.	
	Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci	
	e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della vo-	
	lontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.	
	26.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscrit-	

	to, la decisione si intende formata qualora presso la sede sociale per-	
	venga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax	
	e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in	
	forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con	
	l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma	
	digitale) da tanti soci quanti ne occorre per formare la maggioranza	
	richiesta. Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il	
	giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente	
	per il raggiungimento del quorum che l'articolo 27 del presente sta-	
	tuto richiede per l'assunzione di una determinata decisione. Il primo	
	consenso e quelli ulteriori pervenuti alla società nel termine di cui al	
	successivo comma, riguardanti la medesima decisione, devono esse-	
	re comunicati (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il	
	telefax e la posta elettronica) dall'organo amministrativo a tutti i soci.	
	Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei con-	
	sensi pervenuti alla società nello spazio di dieci giorni e pertanto non	
	si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali	
	maggiori di dieci giorni.	
	Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggio-	
	ranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata a	
	tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il te-	
	lefax e la posta elettronica), ai componenti dell'organo amministrati-	
	vo e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante	
	comune dei possessori di strumenti finanziari, e trascritta tempestiva-	
	mente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei	

	soci.	
	I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della vo-	
	lontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.	
	<u>Art.27) - Decisioni dei soci mediante delibera assembleare</u>	
	27.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente punto 24.1	
	alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla	
	legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono u-	
	no o più amministratori o un numero di soci che rappresentano al-	
	meno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono es-	
	sere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.	
	27.2 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la	
	sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazio-	
	ne, purchè nell'ambito del territorio nazionale.	
	La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio di ammini-	
	strazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso conte-	
	nente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del gior-	
	no, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, alme-	
	no otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera rac-	
	comandata, ovvero con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la pro-	
	va dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risul-	
	tante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, po-	
	sta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al	
	numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico re-	
	capito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risul-	

	tino espressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di convocazione	
	debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'e-	
	lenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luo-	
	go, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro	
	trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione. L'assem-	
	blea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali	
	formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale socia-	
	le e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o	
	revisori, se nominati, ai sensi dell'art.2479/bis, comma 5, c.c..	
	27.3 L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo	
	amministrativo:	
	- dall'amministratore unico nel caso di cui al successivo punto 28.1	
	lett.a);	
	- dal presidente del consiglio di amministrazione, nel caso di cui al	
	successivo punto 28.1 lett.b);	
	- dall'amministratore più anziano nel caso di cui al successivo punto	
	28.1 lett.c).	
	In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presie-	
	duta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti.	
	Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità	
	e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i ri-	
	sultati delle votazioni.	
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato da-	

	gli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere	
	il verbale dell'assemblea.	
	27.4 Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data del-	
	l'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. E' anche consentito	
	l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come	
	a mezzo teleconferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i	
	partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli in-	
	tervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di inter-	
	venire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che	
	sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e	
	che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.	
	Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta	
	nel luogo in cui si trova il presidente.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può	
	farsi rappresentare per delega scritta da altro socio. Tale delega	
	dovrà essere conservata dalla società.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante	
	in bianco.	
	La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.	
	La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori	
	né ai sindaci (o al revisore), né alle società da esse controllate o che	
	controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o	
	ai dipendenti di queste.	
	27.5 L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita	
	con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei	

	voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che	
	nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 24.1 nei quali è richie-	
	sto il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà dei	
	voti spettanti alla totalità dei soci.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con	
	la presenza di tanti soci che rappresentino almeno 1/10 dei voti spet-	
	tanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi	
	previsti alle lettere d) ed e) del punto 24.1 nei quali è richiesto il voto	
	favorevole dei soci che rappresentino almeno 1/3 dei voti spettanti	
	alla totalità dei soci.	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di vo-	
	to, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comun-	
	que deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individua-	
	zione dei soci dissenzienti.	
	27.6 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sot-	
	toscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea.	
	Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica	
	dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel	
	verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei	
	soci.	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto	
	nel libro delle decisioni dei soci.	
	Art.28) - Amministrazione	
	28.1 La società potrà essere alternativamente amministrata, con	
	scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:	

	a) - da un amministratore unico;	
	b) - da un consiglio di amministrazione;	
	c) - da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i cui mem-	
	bri possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto	
	stabilito nell'atto di nomina.	
	28.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a	
	soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli ammini-	
	stratori deve essere scelta tra i soci ovvero tra le persone indicate dai	
	soci persone giuridiche.	
	28.3 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se	
	nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni	
	previste dall'art.2382 c.c..	
	Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza	
	di cui all'art.2390 c.c..	
	28.4 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o	
	per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina.	
	E' ammessa la rieleggibilità.	
	28.5 Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione di	
	cui alla lett.b) del precedente punto 28.1, se per qualsiasi causa ven-	
	ga meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio di	
	amministrazione. Nel caso sia invece nominato l'organo pluripersona-	
	le di cui alla lett.c) del precedente punto 28.1, se per qualsiasi causa	
	viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli	
	altri amministratori.	
	Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza	

	alla convocazione dell'assemblea per il rinnovo dell'organo ammini-	
	strativo ai sensi dell'art.2386, comma 5, c.c..	
	Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli amministra-	
	tori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convoca-	
	zione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrati-	
	vo.	
	28.6 Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui alla lett.b)	
	del precedente punto 28.1, qualora non vi abbiano provveduto i soci,	
	elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un	
	vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'im-	
	pedimento, nonché un segretario, anche estraneo.	
	Art.29) - <u>Decisioni del consiglio di amministrazione</u>	
	29.1 Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministra-	
	zione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo	
	punto 29.2, possono essere adottate mediante consultazione scritta	
	ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto	
	verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomi-	
	na.	
	La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effet-	
	tuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la	
	posta elettronica.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto	
	favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.	
	29.2 Con riferimento alle materie indicate dall'art.2475, comma 5	
	(redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scis-	

	sione, nonchè le decisioni di aumento di capitale) e dall'art.2544,	
	c.c., comma 1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclu-	
	sione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ov-	
	vero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica	
	ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto,	
	le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate	
	mediante deliberazione collegiale.	
	A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi	
	chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera	
	raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo	
	(fax, posta elettronica), almeno cinque prima dell'adunanza.	
	In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con	
	telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.	
	Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le	
	proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla forma-	
	zione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi,	
	ove nominati.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma colle-	
	giale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in	
	carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	In caso di parità la proposta s'intende respinta.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	29.3 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente	
	articolo, devono essere trascritte nel Libro delle decisioni degli ammi-	
	nistratori.	

Art.30) - Competenze degli amministratori

30.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

30.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art.2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art.31) - Rappresentanza

31.1 La rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, spetta all'amministratore unico oppure, in caso di nomina di consiglio di amministrazione:

a) - nel caso di sistema di amministrazione collegiale, al presidente del consiglio di amministrazione, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente la cui firma, nei confronti dei terzi,

	fa comunque piena fede dei predetti assenza o impedimento;	
	b) - nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati;	
	c) - nel caso di sistema di amministrazione non collegiale:	
	c.1 - a ciascun membro dell'organo amministrativo in via disgiunta	
	da altri, nelle materie in cui detto membro del consiglio di ammini-	
	strazione possa operare, a seconda di quanto stabilito all'atto della	
	nomina o nel presente statuto, con metodo disgiuntivo;	
	c.2 - ai membri dell'organo amministrativo in via congiunta l'uno	
	con gli altri oppure l'uno con taluno degli altri, secondo quanto stabi-	
	lito all'atto della nomina o nel presente statuto, nelle materie in cui	
	detti membri dell'organo amministrativo possano operare con meto-	
	do congiuntivo.	
	<u>Art.32) - Compensi degli amministratori</u>	
	32.1 Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato	
	dall'assemblea dei soci.	
	<u>Art.33) - Controllo dei soci ed azione di responsabilità</u>	
	33.1 Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi	
	dell'art.2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo noti-	
	zie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i	
	documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di	
	loro fiducia.	
	Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, a-	
	zione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di respon-	
	sabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia	
	o di transazione da parte della società.	

Art.34) - Controllo legale dei conti

Quando obbligatorio per legge, l'assemblea, ai sensi dell'articolo 2477 del Codice civile, nomina, con funzioni anche di controllo contabile, il collegio sindacale che, in tal caso deve essere integralmente composto da revisori iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del Codice civile, con decisione dei soci può essere nominato - sempre con funzione anche di controllo contabile - un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi (di cui uno con la qualifica di Revisore Contabile) e di due supplenti (di cui uno con la qualifica di Revisore Contabile), oppure un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il collegio sindacale o il revisore vigilano, inoltre, sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e possono:

- a) - compiere atti di ispezione e di controllo;
- b) - chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

In caso di nomina del collegio sindacale o del revisore di cui al comma 2, ad essi si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice civile.

Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso

	può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e	
	può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi	
	il telefax e la posta elettronica).	
	Il collegio sindacale è comunque validamente costituito è atto a deli-	
	berare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano pre-	
	senti tutti i membri del collegio stesso.	
	Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli	
	intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o	
	anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei con-	
	siglieri.	
	In tal caso dovranno osservarsi le medesime regole stabilite al prece-	
	dente art.27.	
	Art.35) - Disposizioni finali	
	35.1 La cooperativa non può modificare la propria natura di coope-	
	rativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automa-	
	tica messa in liquidazione.	
	35.2 In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordi-	
	naria nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, deter-	
	minandone i poteri.	
	All'atto dello scioglimento della Cooperativa le quote degli eventuali	
	soci sovventori hanno diritto di priorità nel rimborso del capitale per	
	l'intero valore nominale del capitale versato e per l'eventuale rivaluta-	
	zione operata.	
	L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i di-	

	videndi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art.36) - Clausola compromissoria	
	Qualunque controversia che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) che insorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.	
	L'arbitro è nominato dal Presidente della Camera di Commercio nel cui circondario la società ha la sua sede legale; nel caso in cui la nomina non venga effettuata entro trenta giorni dalla richiesta inoltrata dalla parte più diligente, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sua sede legale.	
	Rientrano nella competenza dell'organo arbitrale le decisioni sulla legittimità del recesso, dell'esclusione, della continuazione della Cooperativa con gli eredi o legatari dei soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti.	
	Per quanto non qui previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.	
	Art.37) - Regolamenti interni	
	37.1 I rapporti fra la società ed i soci, nonché il funzionamento tec-	

nico e amministrativo della cooperativa potranno essere disciplinati da regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica.

37.2 Tali regolamenti saranno predisposti dall'organo amministrativo e verranno approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Firmato: D'amelio Angelina, Dragonetti Antonello, Dragonetti Nino, Dragonetti Tommaso, Eustachio Festa, Fiore Patrizia, Francesco Paolo Giovannelli, Nicoletti Antonella, Sanrocco Francesco Antonio, Notario Nicola Grassano; v'è il sigillo.